

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 5, DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA L.R. 08.07.2009, N° 14, AVENTE PER OGGETTO "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA L.R. 12.07.2007, N° 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE"**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- in data 11/07/2009 é entrata in vigore la L.R. 08/07/2009 n. 14 (pubblicata nel BUR n. 56 del 10/10/2009 )recante: "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12/07/2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche", meglio conosciuta come "Piano Casa";
- l'art. 9, comma 5 della citata Legge Regionale stabilisce che fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i Comuni entro il termine del 30/10/2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti o modalità **applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4;**
- decorso inutilmente tale termine la Giunta Regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario *ad acta* con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il Consiglio Comunale ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento;
- l'art. 7, comma 2 della citata Legge Regionale riconosce ai Comuni la possibilità di stabilire incentivi di carattere economico nel caso che vengano utilizzate tecniche costruttive proprie della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili;

#### Considerato che:

- la scelta di applicare i contenuti della L.R. 08/07/2009 n. 14 costituisce esercizio dell'autonomia costituzionalmente garantita agli Enti Locali di primo livello dall'art. 114 Cost.;
- lo scopo della L.R. 08/07/2009 n. 14 é quello di consentire un adeguato rilancio dell'attività edilizia a seguito della recente crisi del sistema economico-finanziario, nel rispetto dell'ambiente e del tessuto urbanistico esistente e una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non più rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, con contestuale protezione dei beni storici, culturali e paesaggistici;
- gli obiettivi della L.R. 08/07/2009 n. 14 vengono perseguiti principalmente agevolando l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti e la costruzione di pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici su abitazioni esistenti, ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della Legge stessa;
- l'agevolazione consiste principalmente nell'attribuire ai privati il potere di realizzare gli interventi edilizi sopra indicati anche in deroga alle previsioni dei Regolamenti Comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, purché le relative istanze siano presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della Legge sopra citata;
- gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 08/07/2009 n. 14, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine entro il quale i Comuni devono deliberare, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della stessa Legge;
- il Comune intende favorire gli interventi che utilizzino tecniche costruttive proprie della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili attraverso il riconoscimento di un incentivo di carattere economico, ulteriore rispetto alle agevolazioni già concesse dalla L.R. 08/07/2009 n. 14, così come previsto dall'art. 7, comma 2 della medesima Legge;
- la tipologia degli interventi realizzabili ai sensi della L.R. 08/07/2009 n. 14 rende la denuncia di inizio attività ivi prescritta assimilabile a quella di cui all'art. 22, comma 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, anche ai fini dell'applicazione dei diritti di segreteria;
- il presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun impegno amministrativo di spesa;

**Ritenuto di:**

- applicare in tutto il territorio comunale la normativa di cui alla L.R. 08107/2009 n. 14, fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 9 della Legge stessa;
- applicare, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 08/07/2009 n. 14, per gli interventi che prevedano l'utilizzo di tecniche costruttive proprie della bioedilizia o il ricorso alle energie rinnovabili un incentivo di carattere economico consistente nella riduzione del 10% del contributo di costruzione prescritto dall'art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, non cumulabile con gli ulteriori incentivi riconosciuti dalla medesima Legge;

**Richiamati:**

- l'art. 42, comma 2, letto b) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 08/07/2009 n. 14;
- la deliberazione della Giunta regionale con n. 2499 del 4 agosto 2009 con la quale sono state approvate le integrazioni delle linee guida di cui all'art. 2 della LR n. 4 del 2007, in applicazione dei commi 2 e 3, art. 3 della LR n. 14 del 2009 (valutazione degli interventi - linee guida per gli edifici non residenziali - graduazione degli ampliamenti consentiti);
- la deliberazione della Giunta regionale con n° 2508 del 4 agosto 2009 con la quale sono state approvate le modalità di applicazione del comma 5 della LR n. 14 del 2009 (interventi per favorire la riqualificazione l'installazione di impianti solari e fotovoltaici);
- la deliberazione della Giunta regionale n° 2797 del 22.09.2009 con la quale sono state approvate le note esplicative alla LR n. 14 del 2009;
- la L.R. 26/10/2009 n. 26;

**Acquisito** il parere tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione, ex art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato documento (all. sub A), contenente i criteri per l'applicazione della legge regionale 8 luglio 2009 n. 14;
- 2) di applicare ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 08/07/2009 n. 14 per gli interventi che prevedano l'utilizzo di tecniche costruttive proprie della bioedilizia o il ricorso alle energie rinnovabili un ulteriore incentivo di carattere economico consistente nella riduzione del 10% del contributo di costruzione prescritto dall'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380;
- 3) di applicare alle denunce di inizio attività prescritte dalla L.R. 08/07/2009 n. 14 i diritti di segreteria relativi alle denunce di inizio attività di cui all'art. 22, comma 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, attualmente in vigore.

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.U.A.P.

Geometra Giancarlo Faresin

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
CONTABILE E GESTIONE DELLE ENTRATE

Rag. Zelia Pan